

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
5 luglio 1996

Causa T-85/96 R

Francis Alan Clarke
contro
Centro europeo
per lo sviluppo della formazione professionale

«Dipendenti – Assegnazione – Sospensione dell'esecuzione –
Provvedimenti provvisori»

Testo completo in tedesco II - 1003

Oggetto: Domanda diretta alla sospensione dell'esecuzione della decisione del resistente relativa all'assegnazione del richiedente a Salonicco ed al mantenimento provvisorio della sua assegnazione all'Ufficio statistico delle Comunità europee (Lussemburgo).

Esito: Rigetto.

Sunto dell'ordinanza

Nell'ottobre 1977 il richiedente veniva assunto dal resistente (Cedefop) in base a un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale contratto prevedeva come sede di servizio Berlino, dove il Cedefop aveva allora la sua sede.

Il 1° settembre 1994 il Consiglio trasferiva la sede del Cedefop a Salonicco [regolamento (CE) 16 maggio 1994, n. 1131, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale; GU L 127, pag. 1].

Un «accordo quadro» relativo a «misure sociali in relazione al trasferimento del Cedefop a Salonicco» del 23 gennaio 1995, stipulato tra il direttore del resistente e la delegazione del personale, prevedeva, in particolare, disposizioni riguardanti la nomina in ruolo del personale (4.1), il caso in cui l'interessato non potesse lasciare Berlino (4.3) e l'istituzione di un piano individuale di mobilità per coloro che non potessero recarsi a Salonicco (4.4).

Il 1° marzo 1995 il personale del resistente veniva assoggettato alle disposizioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee [regolamento (CE) del Consiglio 6 febbraio 1995, n. 251, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale; GU L 30, pag. 1].

Il 1° aprile 1995 il richiedente veniva nominato dipendente in prova, indi, il 1° gennaio 1996, dipendente di ruolo.

Con decisioni del resistente 7 e 31 luglio 1995, il richiedente veniva assegnato, a decorrere dal 1° settembre 1995 (data dell'effettivo trasferimento del Cedefop a Salonico) e sino al 31 marzo 1996, all'Ufficio statistico delle Comunità europee (Ufficio statistico). La moglie del richiedente veniva assegnata a Lussemburgo fino al 1° marzo 1996, data in cui essa era trasferita alla Commissione (Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo).

In seguito il resistente prorogava per due volte (note 5 e 22 aprile 1996) l'assegnazione del richiedente all'Ufficio statistico, da ultimo fino al 31 maggio 1996, data di scadenza del «termine (...) per accedere alla mobilità» (nota 22 aprile 1996).

A seguito di una nuova domanda di proroga del richiedente, il resistente gli comunicava che non intendeva revocare la propria decisione di assegnarlo a Salonico dopo il 31 maggio 1996 (telex 21 maggio 1996).

In diritto

Al fine di dimostrare l'urgenza della sua domanda, cioè la necessità che occorre statuire in via provvisoria al fine di evitare un danno grave ed irreparabile per lui, il richiedente assume che la sua assegnazione a Salonico sino al 30 settembre 1996 comprometterebbe il suo trasferimento all'Ufficio statistico, prevedibile per il 1° ottobre successivo. Orbene, l'art. 29, n. 1, lett. c), dello Statuto del personale delle Comunità europee (Statuto) non subordina un trasferimento alla condizione che

l'interessato lavori presso l'istituzione cui intende essere trasferito. Inoltre, nessuno dei documenti prodotti dal richiedente consente di ritenere, prima facie, che la sua assegnazione a Salonicco fino al 30 settembre 1996 possa compromettere il trasferimento previsto (punti 62 e 63).

Per quanto riguarda l'asserito pericolo di una separazione del richiedente dalla moglie, fino al 1° ottobre 1996, si deve rilevare, in questa fase e senza pregiudicare il giudizio nel merito, che l'esistenza di un diritto del richiedente a una proroga della sua assegnazione a Lussemburgo, in particolare per motivi familiari, non può considerarsi assodata. Il richiedente asserisce che il periodo di tale assegnazione avrebbe dovuto essere calcolato in base alla sua anzianità di servizio, in conformità del punto 4.3 dell'accordo quadro. Su questo punto è sufficiente rilevare che egli non ha impugnato la decisione 7 luglio 1995 che fissava, in modo chiaro ed inequivocabile, la scadenza del 31 marzo 1996. Quanto alla possibilità di proroga prevista al punto 4.3, già citato, disposizione che, secondo il richiedente, si applica mutatis mutandis nell'ambito del punto 4.4 dello stesso accordo, occorre ricordare che, anche se una possibilità del genere venisse ammessa, essa rientrerebbe nel potere discrezionale del resistente (punti 64-67).

Riferimento: Tribunale 29 marzo 1996, causa T-24/96 R, U/Cedefop (Racc. PI pag. II-479, punto 63)

Le stesse considerazioni si applicano alla possibilità di proroga prevista in una comunicazione del 21 febbraio 1996, rivolta al richiedente e ad altri interessati, e, in termini analoghi, in una circolare del 6 febbraio 1996, rivolta all'insieme del personale del resistente. Per quanto riguarda l'asserito ritardo nella realizzazione della mobilità, cioè nella possibilità di chiedere un trasferimento ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. c), dello Statuto, il richiedente non ha dimostrato, prima facie, che senza tale asserito ritardo egli avrebbe già potuto usufruire di un posto vacante presso l'Ufficio statistico per esservi trasferito. Inoltre, l'adozione di disposizioni sull'esodo volontario non gli avrebbe dato la possibilità di proseguire la sua carriera professionale a Lussemburgo. Infine, il richiedente non prova l'esistenza di un impegno del resistente nei confronti dell'Ufficio statistico, nel senso

che la sua assegnazione sarebbe stata mantenuta sino al suo effettivo trasferimento (punto 67).

Di conseguenza, la domanda in oggetto dev'essere esaminata alla luce dell'ampio potere discrezionale di cui dispone il resistente nell'organizzazione dei suoi uffici e, parallelamente, nell'assegnazione del suo personale. La sospensione dell'esecuzione può pertanto essere giustificata soltanto da circostanze imperiose ed eccezionali atte ad arrecare all'interessato un danno grave ed irreparabile (punto 68).

Riferimento: causa U/Cedefop, già citata, punti 61-63

Orbene, il periodo controverso è particolarmente breve, chiaramente delimitato, e comprende le vacanze estive (punto 70).

Inoltre, l'interesse fatto valere dal richiedente non può prevalere sull'interesse del resistente ad imporre il principio secondo il quale il richiedente avrebbe dovuto continuare la propria attività a Salonicco dopo l'effettivo trasferimento del servizio (principio richiamato al punto 3 dell'accordo quadro). In primo luogo, in mancanza di precise indicazioni contrarie, la sua collaborazione nell'ambito dei compiti connessi al suo posto a Salonicco dev'essere considerata necessaria al normale funzionamento degli uffici del resistente. Il richiedente non può avvalersi di eventuali difficoltà che comporterebbe, dopo la sua assenza da detti uffici a partire dal 1° settembre 1995, la sua «integrazione» nelle attività di questo, mentre tale assenza gli è stata essenzialmente consentita nel suo interesse. In secondo luogo, il rischio di separazione dei due coniugi non deriva dalla ratio delle misure sociali previste nell'accordo quadro, cioè il trasferimento della sede del Cedefop, ma dal trasferimento della moglie del ricorrente all'Ufficio delle pubblicazioni in Lussemburgo, dato che questo trasferimento è stato chiesto dall'interessata. L'interesse legato a tale trasferimento (per essa stessa nonché per l'Ufficio delle pubblicazioni) non è opponibile al Cedefop nel presente procedimento. Questa conclusione non viene infirmata dal semplice fatto che il resistente abbia accordato

tale trasferimento. Infatti, l'APN non può, secondo lo Statuto, opporsi, in via di principio, al trasferimento di un dipendente (punti 71-73).

Dispositivo:

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.